

TI_GERICHTE 14.2017.176 vom 27. März 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-03-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.176

FR: TI_GERICHTE 14.2017.176 du 27 mars 2018

IT: TI_GERICHTE 14.2017.176 del 27 marzo 2018

Regeste

Opposizione al sequestro. Appartenenza di beni intestati a una società detenuta da un "sham trust". Accertamento e verosimiglianza dei fatti. Abuso di diritto. Garanzia. Ripetibili

Erwägungen

E. 6

Sul piano giuridico, la reclamante si duole di essere stata considerata dal Pretore come un ente riconducibile ai debitori, rimproverandogli di avere ignorato una dichiarazione di PINT8 2 (sotto consid. 6.1), trascurato che non sussiste alcuna identità economica tra lei e PI 1 né alcun abuso manifesto ai danni delle società sequestranti (sotto consid. 6.2) e misconosciuto la natura giuridica dei trusts discrezionali secondo la relativa Convenzione dell'Aia (sotto consid. 6.3).

E. 6.1

Nel reclamo (ad 6) l'RE 1 allega come, per stessa dichiarazione di PINT8 2 riportata nella documentazione del GIP (doc. T, pag. 14) e della Consob (doc. TT pag. 11), dal 2003 PI 1 non ha più avuto a che fare con il trust PINT9 1. a) La reclamante pare però non vedere – e ad ogni modo non contesta – che il GIP, nella medesima pagina da lei citata, ha smentito tale affermazione, esponendo come a partire dalla pretesa “uscita” di PI 1 dal sistema dei trusts, PINT8 2 ha continuato a gestirli “con modalità coerenti con gli interessi di PI 1 e in conformità a indirizzi a questi attribuibili”. E ciò in base a una serie d'indizi pertinenti, come i rapporti d'amicizia tra PINT8 2 e PI 1 (doc. T, pag. 10), l'assenza di competenze professionali del primo quale gestore di patrimoni, il proseguimento anche dopo il 2003 dello stesso tipo di gestione fondato su un forte investimento in azioni PI 2 i trasferimenti di azioni tra i diversi enti controllati dai PI 1 senza controprestazione, la mancata nomina di beneficiari dei trusts, e così via (doc. T, pagg. 14-15). b) Questi indizi trovano anche riscontro nella documentazione della Consob (ad esempio doc. UU, pagg. 12-14, e BBB, pag. 2, citato nelle osservazioni all'opposizione al sequestro, pag. 11 ad 36, e nella duplica, pag. 9 ad 32-33), in particolare laddove si fa riferimento a una dichiarazione di PINT8 2, secondo cui PI 1 e la moglie hanno costituito nel 1993 gli enti _____ M _____ Trust (i cui beni sono poi stati conferiti a _____ Trust e a PINT9 1 in occasione della loro costituzione, rispettivamente nel 1996 e nel 1998), _____ Trust e _____ H _____ Trust “a protezione di un loro patrimonio”, composto verosimilmente di azioni nella PI 2, siccome nello stesso periodo la partecipazione riferibile a PI 1 è diminuita di quasi 25 punti percentuali (doc. T pag. 3 e doc. TT pag. 10). Un altro riscontro concerne una scrittura privata firmata da PINT7 1 e PI 1 il 18 luglio 2003 (doc. UU pag. 14, citato nella duplica, act. XVII ad 21), in cui si dà atto che PI 1 comunica a PINT7 1 di essere stato consigliato di evitare ogni contatto con lo stesso e di avere allo scopo incaricato PINT8 2, persona di massima fiducia, di seguire per suo conto le pratiche a lui relative. Che, per la

coincidenza temporale, tale scritto riguardasse anche il trust PINT9 1, di cui PI 1 sarebbe uscito proprio nel 2003, pare attendibile. Non dà quindi adito a critiche decisive, in una procedura sommaria come quella in oggetto, il fatto che il Pretore abbia ammesso una verosimile identità economica tra i PI 1 e il trust PINT9 1, che a sua volta controlla l'RE 1 (sopra consid. 5.3/a). Anche sotto questo aspetto, la sentenza impugnata va confermata.

E. 6.2

La reclamante sostiene ancora che eventuali “macchinazioni” della famiglia PI 1 – recisamente contestate – non avrebbero comunque alcun nesso con i pretesi danni patiti dalle sequestranti, poiché il trust PINT9 1 è stato costituito già nel 1996, sin da allora come trust discrezionale e irrevocabile a favore di enti caritatevoli, istituzione di ricerca, di assistenza medica e simili, sì che PI 1 non ne sarebbe mai stato beneficiario e oltretutto ne sarebbe uscito nel 2003. D'altronde, l'RE 1 è stata creata nel 2007, ovvero anch'essa prima del periodo (2009-2013) cui si riferiscono i crediti vantati dalle sequestranti. La reclamante contesta perciò non solo che vi sia identità economica tra lei e i PI 1, ma anche di avere assunto comportamenti abusivi “al limite del truffaldino” a danno delle sequestranti. A suo dire, i fatti oggetto delle inchieste del GIP e della Consob non hanno alcuna relazione con le operazioni immobiliari sulle quali esse fondano le proprie pretese. In particolare non sussisterebbero indizi che uno o più debitori abbiano fatto confluire beni propri nel patrimonio dell'opponente o in quello del trust. a) Per costante giurisprudenza del Tribunale federale il sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni di proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112 consid. 3/a), essendo al riguardo determinante in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104 consid. 1 e 106 III 89 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112 consid. 3a, 102 III 173 consid. II.3). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF ; Messaggio concernente la revisione della LEF dell')

E. 6.3

La reclamante rimprovera inoltre al Pretore di avere, in manifesta violazione del diritto del trust, erroneamente collegato l'PINT9 1 ai debitori nonostante il carattere discrezionale ed irrevocabile assunto dal trust a partire dal 2003, anno in cui – a detta di PINT8 2 – PI 1 è uscito dalla struttura. Le sue considerazioni teoriche sugli elementi caratteristici di un trust misconoscono però che nei casi in cui, appunto, il criterio centrale della rinuncia alla proprietà e al controllo dei beni in trust da parte del settlor di fatto non si verifica poiché questi continua a gestirli per il tramite del trustee (un semplice prestanome o testa di legno), il trust è dal profilo giuridico simulato (sham trust), e quindi inefficace (DTF 143 II 357 consid. 4.2 citato sopra al consid. 6.2/d/aa, che concerne la sentenza del Tribunale federale amministrativo A-2347/2014 del 29 settembre 2015 più volte citata dalla reclamante). Ci si può a questo punto limitare a rinviare alle considerazioni esposte nel considerando precedente. 7. Sempre sul piano giuridico la reclamante contesta che le sequestranti abbiano sufficientemente specificato i beni da sequestrare, rilevando in particolare che gli ordini di acquisto conferiti per conto suo dallo Studio PINT7 1 alla PINT8 1 potrebbero indiziare sia

l'esistenza di un semplice mandato patrimoniale conferito a tale istituto, sia una relazione bancaria. La deduzione contraria del Pretore non è a suo dire condivisibile poiché – contrariamente a quelli riconducibili al _____ H_____ Trust – per gli enti identificabili con PINT9 1 (fra cui la stessa opponente) negli atti prodotti dalle sequestranti non vi è alcun esplicito riferimento ai conti bancari (reclamo, ad 7). 7.1 Nella prassi il sequestro generico (“Gattungsarrest”) è ammesso purché il luogo di deposito degli attivi, rispettivamente l'identità del terzo debitore siano indicati e resi verosimili (DTF 130 III 581, consid. 2.2.1; sentenza del Tribunale federale del 17 febbraio 1999, pubblicata in BLSchK 2000, pag. 142; DTF 103 III 86 e 91; RtiD 2011 I 771 seg. n. 58c, consid. 5.2 con rinvii, sentenza della CEF 14.2015.112 del 25 agosto 2015, consid. 7). Di modo che, sotto questo profilo, nella misura in cui le sequestranti hanno chiesto di sequestrare “tutti i beni mobili, crediti o diritti di titolarità della RE 1 nei confronti di PINT8 1, Via Balestra 1, 6901 Lugano, ivi inclusi tutti i titoli depositati presso la predetta banca” , la domanda risulta legittima. Nondimeno, trattandosi di averi presso una banca – ad esempio di conti – per evitare il rischio di un sequestro puramente esplorativo (cosiddetto “Sucharrest”), la giurisprudenza della scrivente Camera esige dal sequestrante che renda verosimile, mediante documenti, l'esistenza di almeno una relazione del debitore presso l'istituto indicato (sentenza 14.2010.35 del 14 giugno 2010, in: RtiD 2011 I 764 segg. n. 58c, consid. 5.2 e i rinvii). 7.2 Orbene, nel caso specifico la reclamante non può essere seguita laddove tenti di negare l'esistenza di un conto bancario a lei intestato presso la PINT8 1. Intanto, non è contestato che lo Studio fiduciario di PINT7 1 (persona di fiducia di PI 1) abbia conferito alla banca ordini di acquisto per conto dell'RE 1 (reclamo, pag. 11 ad 7; doc. T pag. 26 e TT pag. 41). Inoltre, è la stessa PINT8 1 ad aver trasmesso a PINT7 1 il verbale di sequestro con scritto del 10 dicembre 2014, peraltro prodotto dalla medesima opponente (doc. 4 e 5). È pertanto escluso parlare, in siffatte circostanze, di un sequestro “investigativo” (ossia di un sequestro eseguito “per caso”, sentenza della CEF 14.2013.177 del 28 agosto 2014, consid. 5.5, con rinvii), dal momento che l'esistenza di una relazione d'affare con l'istituto bancario in questione è stata resa verosimile. Anche su questo punto, il reclamo si rivela infondato.

E. 8

Per l'art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia. Incombe al richiedente l'onere di rendere verosimile il danno che ritiene di subire (DTF 126 III 100, consid. 5/c) . Nella fattispecie l'opponente ripropone nel reclamo (pag. 12 ad 7) – invero in due righe – la richiesta di condannare le sequestranti a prestare in solido una garanzia di fr. 400'000.–, senza tuttavia confrontarsi minimamente con l'argomentazione del Pretore, secondo cui essa non ha reso verosimile – con indizi oggettivi e concreti – né specificato l'esistenza e l'entità dei danni che a mente sua le arrecherebbe il sequestro in questione. La sua richiesta è pertanto irricevibile. Non si può d'altronde tenere conto delle allegazioni contenute nella replica spontanea, la quale non consente al reclamante di addurre nuovi fatti (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 6, con un rinvio), neppure in materia di reclamo contro la decisione sull'opposizione al sequestro (sopra consid. 1.2/c). E una nuova richiesta di garanzie presuppone l'esistenza di circostanze nuove (cfr. DTF 113 III 97 consid. 6), cui l'RE 1 non accenna. È del resto molto dubbio che la richiesta possa essere presentata per la prima volta direttamente all'autorità giudiziaria cantonale superiore, la competenza al riguardo spettando al “giudice del sequestro” (sentenza della CEF 14.2013.150 del 26 agosto 2014 consid. 8.2; in tal

senso: sentenza del Tribunale federale 5A_261/2009 del 1° settembre 2009 consid. 1.4.2). Anche sotto questo profilo la domanda dev'essere considerata inammissibile.

E. 9

La reclamante chiede infine che all'CO 8, a suo dire non legittimata a postulare il sequestro conservativo, poiché non è menzionata nel decreto 20 marzo 2014 del Tribunale ordinario di Milano, siano accollate almeno ¹ x 8 delle spese processuali di prima sede e che alle sequestranti (esclusa l'CO 8) siano concesse ripetibili ridotte da fr. 10'000.– a fr. 8'750.–, mentre l'CO 8 sia obbligata a rifonderle fr. 1'250.– per ripetibili (reclamo, ad 8). La doglianza è però tardiva. In prima istanza, in effetti, l'opponente ha contestato unicamente il presupposto dell'appartenenza dei beni sequestrati ai debitori. Nel respingere questa unica sua censura il Pretore poteva a buon diritto considerare l'opponente interamente soccombente e porre a suo carico una piena indennità per ripetibili a favore delle sequestranti. Che tale indennità sia parziale non risulta dalla sentenza impugnata e ad ogni modo la reclamante non sarebbe legittimata, per mancanza d'interesse giuridico, a lamentarsi di un'ipotetica riduzione delle ripetibili né dell'esclusione dell'CO 8. Spettava semmai alle dirette interessate impugnare la decisione sulle ripetibili. Comunque sia, neppure in questa sede la reclamante ha postulato, in via subordinata, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del sequestro limitatamente alla pretesa dell'CO 8 e non spetta a questa Camera ricercare d'ufficio i fatti determinanti per la ricevibilità dell'istanza (DTF 139 III 281 consid. 4.3). La sua soccombenza risulta di conseguenza totale in ambedue le istanze. Non si giustifica così alcuna eccezione al principio dell'art. 106 cpv. 1 CPC nemmeno per l'CO 8.

E. 10

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste ultime andrebbero di principio fissate in base al valore litigioso (art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1], per il rinvio dell'art. 96 CPC), pari in concreto all'importo del credito vantato dalle sequestranti, di fr. 145'700'364.85, non potendosi tenere conto del criterio più corretto (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore dei beni sequestrati, poiché in concreto non è stato reso noto.

E. 10.1

Per una causa sommaria prescritta dalla LEP il cui valore litigioso, come nel caso concreto, ecceda fr. 5'000'000.–, l'art. 11 cpv. 1 e 2 RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.12 allo 0.84% del valore medesimo, ma nel caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni eseguite e l'onorario calcolato in funzione del valore litigioso, l'autorità competente può derogare all'art. 11 RTar (art. 13 cpv. 1 RTar). Per il valore litigioso di fr. 145'700'364.85 determinante nella fattispecie, le ripetibili dovrebbero ammontare al minimo a fr. 174'840.–. L'impegno lavorativo della patrocinatrice delle sequestranti si è però limitato alla redazione di un allegato di osservazioni al reclamo di 25 pagine e di una duplice spontanea di 7. Pur tenendo conto di un paio di colloqui con le clienti, si può ragionevolmente presumere, in assenza agli atti di una nota professionale, che un legale solerte e speditivo non avrebbe dedicato a un caso analogo, di difficoltà media-alta, più di 40 ore. L'onorario minimo ad valorem previsto dalla tariffa corrisponderebbe così a un onorario ad horam di oltre fr. 4'300.–, manifestamente sproporzionato.

E. 10.2

Giusta l'art. 13 cpv. 1 RTar, un onorario di fr. 500.– l'ora pare adeguato a tenere calcolo dell'importanza della lite e del connesso rischio di responsabilità che grava sull'avvocato, da commisurare in funzione del valore litigioso, in casu molto elevato (sentenza della CEF 14.2017.50 del 2 agosto 2017 consid. 5.3/c), sicché alle sequestranti va attribuita un'indennità di fr. 20'000.– (fr. 500.– x 40), comprensiva delle spese di cancelleria e dell'IVA, che nel caso concreto pare una partecipazione adeguata all'onorario dell'avvocato e ai costi sopportati nell'interesse del cliente nel senso dell'art. 10 cpv. 1 RTar.

E. 11

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 145'700'364.85, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. La richiesta di prestazione di garanzia è irricevibile. 3. Le spese processuali di fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alle società sequestranti, in solido, fr. 20'000.– per ripetibili. 4. Notificazione a: –; –urigo. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.